

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 481/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario autonomo su base pluriennale per l'importazione di 20 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 464/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che aumenta l'importo del contingente tariffario a 21 500 tonnellate dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione e a 48 200 tonnellate dal 1° agosto 2012. I contingenti tariffari per i prodotti agricoli sono gestiti in conformità all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 617/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 464/2012, prevede che il contingente tariffario è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine di alta qualità ⁽⁵⁾ stabilisce regole per la gestione del contingente tariffario in causa, applicando il metodo dell'esame simultaneo delle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Dalla recente esperienza con la gestione del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità è emersa l'esigenza di migliorare la gestione di questo contingente tariffario. L'esperienza maturata con il sistema di gestione «primo arrivato, primo servito», di cui all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è stata positiva in altri settori agricoli. Pertanto, nell'interesse della semplificazione amministrativa e per evitare comportamenti speculativi, il contingente tariffario riguardante le importazioni di carni

bovine di alta qualità originarie di paesi terzi dovrebbe essere gestito in conformità degli articoli 308 bis-308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, il quale stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana. Se le importazioni vengono gestite conformemente a tali disposizioni, i titoli d'importazione non sono più necessari.

- (3) Per garantire un flusso regolare di importazioni è opportuno suddividere ciascun periodo contingente di importazione in più sottoperiodi. Ai sensi dell'articolo 308 bis, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre fissare numeri d'ordine appropriati.
- (4) Il regolamento (CE) n. 617/2009 stabilisce che l'anno contingente inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno. Per garantire una rapida transizione dall'attuale metodo dell'esame simultaneo al sistema del «primo arrivato primo servito», il nuovo metodo di gestione dovrebbe essere applicato dal 1° luglio 2012.
- (5) Il quantitativo disponibile per il primo sottoperiodo (dal 1° luglio al 30 settembre 2012) dovrebbe essere calcolato su base proporzionale, tenendo conto del volume del contingente tariffario annuale applicabile fino al 31 luglio 2012 e del nuovo volume aumentato del contingente tariffario annuale applicabile dal 1° agosto 2012.
- (6) È opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dall'organismo competente del paese terzo esportatore. Il rilascio dei certificati di autenticità serve a garantire che i prodotti importati possiedano i requisiti stabiliti nel presente regolamento per le carni bovine di alta qualità.
- (7) A fini di maggiore chiarezza, il regolamento (CE) n. 620/2009 deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento di esecuzione.
- (8) Poiché il nuovo sistema di gestione dev'essere applicato dal 1° luglio 2012, i titoli richiesti nel giugno 2012 a norma del regolamento (CE) n. 620/2009 non devono essere rilasciati.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.⁽³⁾ GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.